

Allegato "B" al rep. n. 7496/4713 del 20 novembre 2014

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica

1. E' costituita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di società e servizi strumentali per gli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 13 del d.l. n. 223/2006, all'art. 4 del d.l. 95/2012 ed all'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010, e successive modifiche ed integrazioni, una società denominata:

"Euro.PA Service S.R.L."

2. La società è a capitale interamente pubblico, di titolarità di Enti Locali ed incedibile a privati.

3. Il capitale della società è proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Ente Locale Socio; tale proporzione non potrà variare per tutta la durata della società: eventuali atti di circolazione delle quote sociali in violazione della presente disposizione statutaria saranno inefficaci nei confronti della società.

4. La società costituisce un modello organizzativo in house degli Enti Locali soci per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

5. La società opera esclusivamente con gli Enti locali soci ed affidanti e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, nonché partecipare ad altre società o Enti.

6. Gli Enti Locali titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento soci di cui all'art. 24 del presente Statuto ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 menzionata al predetto articolo del presente Statuto, e la società realizza in via esclusiva la propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Articolo 2 Oggetto

La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in favore degli Enti Locali soci, dei seguenti servizi strumentali:

- Attività manutentive del patrimonio comunale e/o di competenza comunale (es. edifici scolastici): manutenzione degli immobili comunali, degli impianti elettrici, facchinaggio, custodia;
- Gestione calore (gestione impianti termici e fornitura combustibile: c.d. "servizio energia e tecnologico"); servizi di supporto alla realizzazione di impianti fotovoltaici; Servizio di verifica impianti termici ex L. 10/91; servizi di efficientamento energetico;
- Funzioni di centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante);

- Servizi di supporto alla stipula ed alla gestione delle polizze assicurative degli Enti Soci;
- Servizi di supporto all'attività di progettazione e gestione di opere di interesse pubblico: pianificazione e programmazione di interventi di urbanizzazione pubblica in genere; supporto alla pianificazione e programmazione del Piano triennale delle opere pubbliche; elaborazione di progetti per opere per conto proprio o commissionate degli Enti Locali soci, non nei confronti del pubblico; realizzazione e gestione di aree per l'insediamento di attività economiche e produttive di interesse pubblico;
- Gestione immobili, di proprietà e/o competenza comunale, concessi/locati a terzi e/o non utilizzati (stipula contratti di locazione e loro rinnovo; determinazione e ricalcolo dei canoni; gestione delle attività ordinarie relative al condominio; attivazione e gestione dei procedimenti di rilascio degli immobili);
- Pulizia di scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, nonché la gestione di servizi igienici aperti al pubblico;
- Manutenzione strade, ordinaria e straordinaria, progettazione e realizzazione di nuovi tratti stradali; ivi compresa la manutenzione della segnaletica verticale, orizzontale e semaforica, oltre a rimozione neve
- Servizio di rimozione veicoli;
- Progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;
- Attività a sostegno e complemento di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ricreative od eventi in genere; gestione eventi fieristici;
- Servizi a supporto delle attività di informazione e comunicazione di cui alla Legge 7 giugno 2000 n. 150;
- Gestione di spazi culturali quali biblioteche e mediateche, gestione dell'attività di acquisizione, catalogazione, inventariazione e prestito di volumi e riviste; servizio di valorizzazione e promozione delle risorse culturali, realizzazione di eventi e manifestazioni;
- Attività manutentive cimiteri, oltre esumazioni, inumazioni, estumulazioni (non la gestione dell'intero servizio cimiteriale, che è servizio pubblico locale);
- Interventi di ripristino immediato in caso di pericolo per l'incolumità a cose o persone (c.d. reperibilità pubblica incolumità); attività a supporto del servizio di Protezione civile;
- Gestione entrate comunali (accertamento e riscossione tributi locali) ed affissioni; realizzazione, manutenzione e gestione nuovi impianti per pubbliche affissioni e impianti pubblicitari;
- Servizi di ristorazione nelle scuole comunali (mensa scolastica);
- Servizio di rimozione di manifesti abusivi e cancellazione scritte;

- Sviluppare, fornire ed aggiornare supporti e procedure informatizzate applicabili alle aree funzionali della pubblica amministrazione locale, in via indicativa e non esaustiva alle aree amministrativa, demografica, contabile, finanziaria, tributi, tecnico territoriale, servizi e relazioni pubbliche;
- Sviluppare, aggiornare e gestire i collegamenti funzionali delle Pubbliche Amministrazioni Locali con le banche dati catastali;
- Attività di gestione degli strumenti amministrativi e informatici e servizi connessi, a supporto delle aggregazioni comunali nell'ambito della gestione associata dei servizi sovra comunali;
- Servizi di Information Communication Technology; Gestione di banche dati integrate (es. SUAP/GIS/SIT); gestione dei sistemi e delle reti informatiche comunali; Gestione reti wireless per la fornitura di connettività a banda larga; Servizi di videosorveglianza e controllo accessi; attività a favore degli Enti Soci, anche di ICT, finalizzate allo sviluppo del modello Smart City;
- Servizi pedagogici e socio assistenziali, purchè non configurabili come servizi pubblici locali;
- Servizi strumentali all'esercizio del diritto al lavoro: orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, servizi per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- Servizi di assistenza e supporto al reperimento di finanziamenti pubblici, nazionali, regionali, comunitari e privati (fondi, casse).

La società può svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purchè marginali ed accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società è in ogni caso vincolata a realizzare in via esclusiva la propria attività con gli Enti Locali Soci, e non può operare con altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può assumere partecipazioni in altre società o enti.

Nei limiti in cui ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge, le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente - tramite affidamento a terzi nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti della P.A. - e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione. La società può, inoltre, con gli stessi limiti, compiere eventuali operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa la facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere. In particolare l'attività finanziaria potrà essere eser-

citata esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Articolo 3 - Sede

1. La società ha sede in Legnano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

2. L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località per cui, alla luce della natura della società e delle limitazioni territoriali all'attività della stessa, risulti opportuno, purchè essi non abbiano natura di sedi secondarie.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 86.800,00 (ottantaseimilaottocento virgola zero zero) ed è necessariamente ripartito tra gli Enti Locali Soci in misura corrispondente agli abitanti degli stessi, ai sensi dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Società è a capitale interamente pubblico, di titolarità esclusiva di Enti Locali, incedibile a privati.

3. E' pertanto da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di partecipazioni idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico, ovvero in violazione del principio della proporzionalità delle quote spettanti a ciascun socio Ente Locale al numero degli abitanti del medesimo. E' fatto divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese di ogni trasferimento di partecipazioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente comma. La condizione di cui al presente comma dovrà essere rispettata anche nel caso di decisioni di aumento del capitale sociale di cui al comma seguente.

4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c., fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 5.1 e 5.3 del presente Statuto.

5. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi che abbiano la natura di Enti Locali; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito

presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

7. La Società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

8. Può inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Finanza Locale, richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

9. La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

10. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

1. Subordinatamente al rispetto delle condizioni previste ai precedenti commi 5.1 e 5.2 del presente Statuto, le partecipazioni sono liberamente trasferibili nei confronti di Enti Locali soci.

2. L'Ente Locale socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri Enti Locali Soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie partecipazioni, in modo che sia comunque rispettata la condizione di cui al precedente comma 5.1 del presente Statuto.

3. L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le partecipazioni e le condizioni di pagamento.

4. L'organo amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i soci, risultanti dal Registro delle Imprese, l'offerta di vendita.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

6. Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono - comunque nel rispetto della

disposizione di cui al comma 5.1 che precede - sostituirsi a ad esso nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni ed al numero degli abitanti del proprio Comune, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, ovvero di esercizio dello stesso solo da parte di alcuni soci, si applicherà la clausola di cui al successivo comma 5.8.

7. Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale ove ha sede la società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

8. La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al punto 7.5 non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l'organo amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione. Qualora l'Ente Locale acquirente, nuovo Socio, per numero di abitanti, non rispettasse la condizione di cui al precedente comma 5.1, esso, con l'acquisto delle quote stesse si obbliga irrevocabilmente, ai sensi del presente Statuto, a porre in essere con gli altri Comuni Soci i negozi occorrenti al ripristino della proporzionalità delle quote sociali agli abitanti di ciascun Comune Socio.

Articolo 8 - Clausola di gradimento

1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni è subordinato al gradimento espresso, a maggioranza del capitale sociale, dall'Assemblea dei Soci; per la determinazione del relativo quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea non si terrà conto del socio alienante.

2. Nel caso in cui il trasferimento predetto sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (per esempio: di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda) l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante

causa e l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle partecipazioni o dei diritti predetti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra).

3. Il gradimento può essere negato qualora il potenziale acquirente:

(i) per numero di abitanti renda di fatto impossibile il rispetto del vincolo di proporzionalità delle quote agli abitanti di ciascun Ente Locale, senza esborsi finanziari insostenibili da parte degli Enti Locali Soci;

(ii) non sia in grado di apportare affidamenti alla società di servizi, forniture od altre attività, utili a contribuire allo sviluppo dell'attività della società.

4. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 5.1 e 5.3, non sono sottoposti a giudizio di gradimento, i trasferimenti nei confronti di altri soci.

5. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà, a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare a tutti i soci, risultanti dal Registro delle Imprese, l'intenzione di vendita dell'alienante, unitamente alle informazioni di cui al precedente punto 8.5. Con la medesima comunicazione, l'organo amministrativo convocherà l'Assemblea dei soci perché si pronunci ai sensi del precedente art. 8.1, motivando l'eventuale non gradimento.

7. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione assembleare, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante ed al terzo potenziale avente causa la decisione dei soci in merito al gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. In mancanza di risposta entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

8. Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.

9. Se il gradimento viene negato, gli altri soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la comunicazione di cui al precedente art. 8.4 come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

10. Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradi-

mento si intende come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

11. L'organo amministrativo, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 8.6, dovrà altresì verificare se l'eventuale trasferimento rispetti le condizioni di cui ai commi 5.1 e 5.3 del presente Statuto, e comunicare all'Assemblea convocata ai sensi del precedente art. 8.6 l'esito di tale verifica.

Articolo 9 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c..

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

3. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

4. Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento

della società.

Articolo 10 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

1. Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.3.

2. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significativa, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

3. Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

4. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

5. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi.

6. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capita-

le sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c..

Articolo 12 - Unico socio

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

Articolo 14 - Amministratori

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli Enti Locali soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o tre membri;
- c) da due o più amministratori.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

2. La nomina degli amministratori avviene su decisione degli Enti Locali soci.

3. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

4. Gli amministratori possono essere anche non soci.

5. Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell' art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Articolo 15 - Divieto di concorrenza

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390

c.c., per quanto applicabile in ragione della speciale natura della società.

Articolo 16 - Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono comunque sempre revocabili dagli Enti Locali soci.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

5. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.

Articolo 17 Consiglio di Amministrazione

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi i sindaci o il revisore, se nominati, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non ab-

biano votato;

- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel minor termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

5. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18 - Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Quando il Presidente lo reputi opportuno od in caso di richiesta di due amministratori o quando previsto dalla Legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica, recapito a mani degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

6. Le riunioni del consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 29.3 o con modalità analoghe, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

9. Qualora il Consiglio sia composto da due membri, entrambi

si intenderanno decaduti in caso di disaccordo sulla revoca del Presidente o dell'Amministratore Delegato.

Articolo 19 Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel caso in cui la società fosse amministrata da un amministratore unico, questi avrà i necessari poteri per la gestione ordinaria della società, occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, senza eccezione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 25.3.

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questi avrà i necessari poteri per la gestione ordinaria della società senza esclusione o limitazione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 25.3, e potrà inoltre delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter c.c..

3. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di ordinaria amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente od a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta, ad eccezione delle competenze di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c..

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

4. In ipotesi di amministrazione disgiuntiva, affidata a tre componenti, nel caso sorgesse contrasto tra due amministratori in ordine al compimento di un atto, questo non potrà essere eseguito e la materia dovrà essere immediatamente rimessa alla decisione collegiale di tutti gli amministratori in carica, che delibereranno a maggioranza.

5. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

6. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a due amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 20 - Rappresentanza

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione a tutti i componenti.
3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21 - Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. Nel rispetto dei limiti di legge in materia di compensi dei componenti dei consigli di amministrazione di società pubbliche tempo per tempo vigenti, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 22 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

La società può sempre nominare facoltativamente, anche in mancanza di obbligatorietà per legge, un Organo di Controllo o un revisore (sia persona fisica che società di revisione) iscritti nell'apposito registro e comunque in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in

quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

2. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

L'organo di controllo e di revisione è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo è stato nominato.

L'organo di controllo e di revisione è rieleggibile.

3. Il compenso dell'organo di controllo e di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non può essere nominato alla carica di organo di controllo e di revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

All'organo di controllo e di revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo e di revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza, l'organo di controllo e di revisione è sostituito con decisione dei soci, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

L'organo di controllo e di revisione ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

Delle determinazioni dell'organo di controllo e di revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

4. L'organo di controllo e di revisione deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Articolo 24 - Controllo dei soci

1. Gli Enti Locali Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle se-

guenti forme e modalità:

- i. mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci dall'art. 32;
- ii. mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente statuto;
- iii. a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci", costituito nei modi indicati dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra i soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e successive integrazioni e modificazioni, il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina ed approvazione preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima nonché, infine, sugli atti societari individuati dalla Convenzione stipulata tra i soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e successive integrazioni e modificazioni;
- iv. mediante l'esame delle relazioni annuali di cui al successivo articolo 26.

2. A mezzo degli strumenti elencati nel presente articolo, le decisioni strategiche e quelle più importanti nell'amministrazione della società sono comunque precedute dall'assenso degli Enti Locali soci, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7 della Convenzione stipulata tra i soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 25 - Decisioni dei soci. Obblighi di informativa verso gli Enti

1. L'approvazione, da parte degli Enti Locali Soci, riuniti in Assemblea, ovvero tramite idonea decisione dei soci, rappresenta, in uno con il Coordinamento Soci di cui al precedente art. 24, la modalità individuata per l'esercizio del controllo analogo. Pertanto, tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la vita della società sono riservate alla competenza dei Soci e/o del Coordinamento Soci.

2. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

- i. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'artico-

lo 2479, comma 2, codice civile;

- ii. fusioni o scissioni;
- iii. approvazione del business plan e del budget annuale e pluriennale;
- iv. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda;
- v. compensi degli Amministratori;
- vi. la nomina degli amministratori;
- vii. la nomina dell'Organo di Controllo nonché del revisore legale dei conti;
- viii. le modificazioni dello Statuto;
- ix. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- x. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- xi. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);
- xii. l'approvazione di spese, di importo unitario superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), che non siano già ricomprese nei budget annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti;
- xiii. il rilascio di fideiussioni, pegni ed altre garanzie di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- xiv. assunzione dell'erogazione di nuovi servizi strumentali e comunque di contratti aventi per oggetto opere e servizi forniti dalla Società.

4. L'Organo Amministrativo deve fornire agli Enti locali soci:

- con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione dei servizi e dei lavori affidati;
- con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche e finanziarie della società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e di indirizzo strategico (Piano Industriale).

5. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, i relativi Ordini del Giorno ed i successivi verbali, nonché i provvedimenti dell'Amministratore Unico, se nominato, devono essere trasmessi al Coordinamento Soci di cui all'art. 24 che precede, nelle forme e con le modalità previste dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra i soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L..

6. Ulteriormente, gli enti locali soci possono eseguire in qualsiasi momento verifiche in ordine alla regolarità della gestione corrente per accertarne l'economicità e la redditività ed effettuare, più in generale, controlli analoghi a

quelli effettuati sui propri servizi.

Articolo 26 - Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società stessa.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia ommesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

Articolo 27 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto gli Enti Locali Soci iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 28 - Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè nella Regione ove ha sede la Società.

2. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, in assenza del Collegio Sindacale.

3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per la prima assemblea e non può tenersi nel medesimo giorno.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione ed indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 29 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 30 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 31 - Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. Nelle materie (riservate) di cui all'art. 25 che precede l'assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

L'assemblea in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Per tutte le altre materie l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, ove non sia diversamente disposto dal presente statuto.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 33 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

3. Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni, entro centoottanta giorni.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge

e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- li eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 35 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e dalle leggi vigenti.

F.to: LUCA MONOLO

F.to: MARIA IENARO NOTAIO.